



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 908,20, a titolo di "ristoro delle somme anticipatamente versate", a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 06/12/2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 19/04/2019, oltre a interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso atteso che la sottoscrizione in calce alla procura non appare originale, ma fotocopiata; con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto; la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI ed allegando la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario; la non ripetibilità delle "spese fisse contrattuali", atteso il loro carattere up front, come meglio specificato in contratto; relativamente agli oneri assicurativi, l'assenza di costi addebitati al cliente.

Pertanto chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o di rigettarlo perché infondato.

In sede di repliche, il ricorrente ha allegato la nota del 4/12/2019 della Banca d'Italia, avente ad oggetto "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti".

## DIRITTO

In via preliminare, in merito alla eccezione sollevata dall'intermediario sulla presunta sottoscrizione fotocopiata del ricorrente apposta in calce alla procura, rileva il Collegio che la procura versata in atti è datata 30/09/2018 ed è antecedente al reclamo (18/12/2019), proposto per il tramite del medesimo procuratore che è stato debitamente riscontrato nel merito dall'intermediario; pertanto, sul punto, il Collegio ritiene di doversi rifare alle posizioni recentemente condivise dai Collegi ABF, secondo cui un eventuale difetto di procura inerente il reclamo non inficia la validità dello stesso in presenza di riscontro, nel merito, da parte dell'intermediario, essendo in tal caso raggiunto lo scopo che tale atto riveste nel procedimento ABF.

Quanto, invece, alla domanda, formulata in modo non del tutto perspicuo, il Collegio, tenuto conto dell'importo domandato in restituzione e del contenuto del reclamo, è in grado di evincere che la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la restituzione delle spese fisse contrattuali e le commissioni accessorie.

In proposito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle commissioni accessorie in quanto

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto e delle spese fisse contrattuali, come per altro descritte nel contratto.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	63
rate residue		57

TAN	▶	7,56%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	47,50%
- in proporzione alla quota interessi	25,67%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accessorie (up front)	€ 1.512,00	€ 718,20 ○	€ 388,19 ●	○	€ 388,19	
○	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 190,00 ○	€ 102,70 ●	○	€ 102,70	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0,00	
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	
						tot rimborsi ancora dovuti € 490,89	
						interessi legali si ▼	

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 490,89, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS